

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PRESEZZO E L'ASSOCIAZIONE AUSER DI PRESEZZO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A CARATTERE SOCIO- ASSISTENZIALE

Il giorno 27 del mese di APRILE dell'anno 2021 in Presezzo

TRA

- L'Amministrazione comunale di Presezzo (BG) - C.F. 82003210166 di seguito indicata come il "Comune", nella persona di ALESSIO PAOLO, C.F. nato a Bergamo, il 21/08/1961 in qualità di Sindaco pro-tempore, domiciliato per il Comune di Presezzo presso la sede municipale - via Vittorio Veneto nr. 1047, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'amministrazione che rappresenta;

E

- L'Associazione Auser Volontariato di PRESEZZO ONLUS, "Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà" - C.F. 91022520166, di seguito indicata come "AUSER PRESEZZO" affiliata all'Auser Nazionale, nella persona del rappresentante legale pro-tempore TOGNI PIETRO, C.F. nato a Presezzo (BG), il Nato il 19/06/1949 domiciliato per l'Associazione in via Vittorio Veneo nr. 1267.

RICHIAMATI

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

PREMESSO CHE

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- la Regione Lombardia con legge regionale 14 febbraio 2008, n.1 riconosce il ruolo del volontariato come strumento di solidarietà sociale e di concorso autonomo alla individuazione dei bisogni e al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia ed il pluralismo, ne riconosce la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.
- la Legge Regionale-Regione Lombardia 14 febbraio 2008, all'art.9 prevede la possibilità, per le organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale Generale del Volontariato da almeno sei mesi, di stipulare, con la Regione e con gli altri Enti pubblici, convenzioni per lo svolgimento di attività integrative o di supporto ai servizi pubblici;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove

- “lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”, e ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali” (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il comma 1, art. 55 del D.lgs. N. 117/2017 dispone che “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione ed organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n.241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona”;
 - il “*Codice del Terzo Settore*” che ha abrogato la Legge 11/08/1991- n.266, prevede, all’art.56, comma 1, che “le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno 6 mesi nel Registro unico nazionale del terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;
 - la disciplina transitoria contenuta negli articoli da 98 a 104 del Codice, prevede che continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli Enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del decreto legislativo 117/2017 nel termine previsto dalla legge, dalla data della sua entrata in vigore e che il requisito dell’iscrizione al Registro del Terzo Settore (RUNTS) si intenda soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore
 - l’ “Associazione” è iscritta dal almeno sei mesi nel Registro Regionale- sez. Provinciale di Bergamo del Volontariato di Regione Lombardia
 - l’AUSER PRESEZZO, come da proprio Statuto approvato il 29/03/2011 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Bergamo il 11/05/2011 al n. 2586 sere 3, all’art. 1 comma 2, riporta “è affiliata all’Auser Nazionale condividendone le finalità ed i principi dello Statuto”;
 - l’individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime” (co. 3, art. 56 del D.Lgs. n. 117/2017);
 - le attività di cui alla presente convenzione non possono configurarsi in alcun modo come sostitutive dell’offerta del mercato del lavoro;
 - l’apporto dell’AUSER PRESEZZO è integrativo e non sostitutivo dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;
 - l’ AUSER PRESEZZO, ONLUS di diritto ai sensi dell’art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, / opera, nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione;
 - l’AUSER PRESEZZO possiede i requisiti necessari per svolgere l’attività oggetto della convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità istituzionali;

- nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi possono realizzarsi forme di collaborazione che prevedano la suddivisione dei compiti e degli adempimenti fra soggetti diversi.

Tra le parti così come sopra costituite

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

PROGETTO N. 1 – COLLABORAZIONE CON UFFICIO SERVIZI SOCIALI PER SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIO- ASSISTENZIALE

Ufficio referente: Ufficio Servizi Sociali

L'attività di volontariato consiste nell'accompagnare, utilizzando i mezzi di proprietà dell'associazione e/o di proprietà comunale - persone disabili, anziane, temporaneamente limitate nell'autonomia e nella deambulazione o in stato di difficoltà e disagio – individuate dall'Ufficio Servizi Sociali - presso centri di terapia, cura, e riabilitazione, enti o altro esclusa qualsiasi forma di trasporto sanitario semplice, in base ad un calendario stilato dal medesimo ufficio e settimanalmente consegnato all'Associazione.

Il coordinamento del servizio è in capo all' Ufficio Servizi Sociali.

PROGETTO N. 2 – DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO, TASSE COMUNALI E SACCHI IMMONDIZIA.

Uffici referenti:

➤ *Ufficio Tributi per tasse comunali ed immondizia*

➤ *Ufficio Segreteria : per distribuzione di posta e volantini sul territorio comunale*

L'attività di volontariato consiste nel recapito, mediante deposito nelle cassette postali delle famiglie del paese, della posta dell'ente alle stesse indirizzata quali a titolo di esempio, distribuzione annuale sacchi raccolta rifiuti, altro materiale informativo, ecc.

L' *AUSER PRESEZZO* resta sollevata da qualunque responsabilità in ordine alla mancata consegna dei suddetti documenti comunali.

L'*AUSER PRESEZZO* nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato in particolare della L.n.117/2017 – nonché degli obiettivi e delle disposizioni diffusi dall'amministrazione comunale, provvede allo svolgimento delle sopra individuate attività, e si impegna a garantire la quantità e la qualità degli interventi definiti nella presente convenzione nei limiti delle proprie disponibilità e risorse umane

L'*AUSER PRESEZZO* garantisce che gli operatori impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie competenze

L'*AUSER PRESEZZO* garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs 117/2017;

L'*AUSER PRESEZZO* si impegna garantire il rispetto dell'art.17 del D.Lgs. n.117/2017, secondo cui "l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, e/o ai fini del comma 3 del sopracitato articolo, al volontario possono essere rimborsate di fronte ad una autocertificazione resa ai sensi del art.46 D.P.R. 28/12/2000 n.445 purché non superino l'importo di euro 10 giornalieri e 150 euro mensili, e l'organo sociale competente delibera sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'*AUSER PRESEZZO* garantisce il rispetto della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche.

I volontari impiegati dovranno operare nel rispetto delle norme sulla tutela della Privacy (D. Lgs. 163/2003 e s.m.i.) rispetto ai dati sensibili di cui possono venire a conoscenza nell'espletamento della loro attività

ART. 2 INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI COMUNALI CONCESSI IN USO E DESTINAZIONE D'USO DEGLI STESSI

L'amministrazione concede in comodato d'uso, all'*AUSER PRESEZZO*, i seguenti beni immobili di proprietà comunale, non utilizzati, per fini istituzionali:

- unità immobiliare sita al piano terra dell'immobile di proprietà comunale ubicato in Via Vittorio Veneto n. 1267/26 a Presezzo (identificativi catastali F. 4, n. 106, sub. 706) come da planimetria allegata alla presente limitatamente al locale contrassegnato dal colore rosso (all. 1)
- autorimessa identificata al C.U. con la particella n. 307 sub. 706 contrassegnata con il n. 2 dell'elaborato grafico allegato (all. 2);
- autorimessa identificata al C.U. con la particella n. 307 sub. 711 contrassegnata con il n. 7 dell'elaborato grafico allegato (all. 2);
- autorimessa identificata al C.U. con la particella n. 307 sub. 713 contrassegnata con il n. 9 dell'elaborato grafico allegato (all. 2);

L'*AUSER PRESEZZO* deve consegnare all'Ufficio Tecnico comunale:

- un documento con il quale vengono individuati, per ogni singolo box concesso, gli automezzi nello stesso ricoverati,
- copia della carta di circolazione per ogni autoveicolo ricoverato;

I locali vengono concessi all'*AUSER PRESEZZO* affinché vengano utilizzati per lo svolgimento delle attività statutarie oltre che di quelle delegate dall'amministrazione comunale.

È vietato ogni diverso utilizzo, se non previamente autorizzato dall'amministrazione comunale.

L' *AUSER PRESEZZO* si impegna, altresì, a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi danno arrecato alle strutture dagli associati o da terzi.

ART.3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

Le modalità di svolgimento delle attività che individuate oggetto della presente Convenzione saranno definite e concordate mediante specifiche deliberazioni della Giunta Comunale e/o accordi scritti con i singoli uffici competenti interessati.

Le parti convengono che le attività oggetto della presente Convenzione potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della durata della presente Convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di integrare i progetti allo stato esistenti ovvero, previo raccordo con l' *AUSER PRESEZZO*, di istituirne di ulteriori.

In tale caso saranno considerati patti integrativi della presente Convenzione.

ART. 4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

L' *AUSER PRESEZZO*, per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, si avvale di un numero adeguato di volontari ed autoveicoli propri.

Durante il periodo di vigenza della presente convenzione l' *AUSER PRESEZZO*, nella persona del suo Presidente o altra persona dallo stesso individuata, partecipa all'organizzazione e gestione dei servizi di cui all'art.1 con la messa a disposizione di volontari e mezzi da adibire per la realizzazione dei servizi in coordinamento con i singoli Uffici comunali di riferimento.

All'inizio di ogni anno l'*AUSER PRESEZZO* comunica al Comune l'elenco nominativo dei volontari adibiti ai singoli servizi ed ogni modifica dello stesso eventualmente sopravvenuta.

Con cadenza mensile l'*AUSER PRESEZZO* comunica all'Ufficio Servizi Sociali le notizie relative ai servizi effettuati per l'Amministrazione Comunale con l'indicazione dei relativi chilometri effettuati.

ART 5 OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna a :

- fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'art.1 della presente Convenzione;
- identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale svolta dagli Uffici comunali;
- stipulare idonea polizza assicurativa e copertura dei rischi derivanti dalla proprietà dei locali concessi, specificatamente individuati all'art. 2 della presente Convenzione;
- rimborsare le spese sostenute dall' *AUSER PRESEZZO*, come previsto dall'art. 7 della presente Convenzione;

ART. 6 RESPONSABILITA' E IMPEGNI TRA LE PARTI

La titolarità della gestione del servizio è in capo al Comune e l'organizzazione dei volontari impegnati nei progetti è in capo al rappresentante dell'*AUSER PRESEZZO* formalmente ed espressamente individuato.

I Responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che le attività oggetto della presente Convenzione vengano svolte con modalità di cui agli artt. 3 e 4 , altresì con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Le parti si impegnano a collaborare per realizzare il migliore servizio possibile e in particolare:

- forniscono ogni tempestiva informazione utile e necessaria per l'espletamento delle attività e adempimenti connessi alla presente Convenzione;
- identificano le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale svolta dagli Uffici comunali;

ART. 7 RIMBORSO DELLE SPESE

In conformità a quanto previsto dall'art. 56, comma 2 dall' art.33 D.Lgs 117/2017 il "Comune" riconosce un rimborso spese così definito:

PROGETTO N. 1

- oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che la “Associazione” è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall’art. 18 del D.Lgs 117/2017;
- spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;
- quota-parte delle spese di funzionamento della “Associazione” (pari al 5% dei rimborsi totali riconosciuti ad AUSER PRESEZZO e dovuti da quest’ultima ad AUSER BERGAMO);
- rimborso chilometrico, come concordato tra le parti e su richiesta Auser come da lettera pervenuta al protocollo dell’Ente Comunale nr. 4510 del 26/04/2021, pari a € 0,21 per KM per i servizi effettuati per il Comune a copertura delle seguenti spese: carburante, pneumatici, manutenzioni ordinarie/ straordinarie e parziale ammortamento degli automezzi.
- i premi assicurativi RCA degli automezzi (costo fisso non proporzionale ai Km percorsi) restano integralmente a carico del Comune
- il rimborso delle spese per acquisti di DPI e sanificazione mezzi fino ad un massimo di € 500,00 annuali.

PROGETTO N. 2

- Contributo forfettario di € 500

ART. 8 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

- Le parti con la sottoscrizione della presente convenzione, autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall’atto, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.

ART. 9 - REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è esente dall’imposta di registro e di bollo in virtù del disposto dell’art. 82 comma 5 della L. n. 117/2017.

ART. 10 - DISCIPLINA FISCALE

All’associazione, con riferimento alle attività oggetto della presente convenzione, si applicano le agevolazioni di natura fiscale previste dal “Titolo X Regime fiscale degli enti del terzo settore” della L. n.117/2017, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.

ART. 11- DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della convenzione e l’uso dei locali di cui all’art. 2 sono stabiliti in n. 4 (quattro) anni, con decorrenza 27/04/2021 e scadenza il 27/04/2025 e in caso di mancata disdetta si intende rinnovata di anno in anno

ART. 12 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

E’ attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, con apposita comunicazione attraverso lettera raccomandata A/R. previo preavviso scritto di almeno di n. 3 (tre) mesi.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte dell’organizzazione degli impegni previsti nei

precedenti articoli senza oneri a proprio carico se non quelli che derivano dalla liquidazione delle spese sostenute dall' **AUSER PRESEZZO** stessa fino al ricevimento della diffida.

L' **AUSER PRESEZZO** può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 30 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

In caso di recesso da una delle due parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

Conseguentemente la concessionaria si impegna a rilasciare i locali concessi senza indennizzi e nient'altro da pretendere.

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente convenzione.

Letto confermato e sottoscritto:

per il Comune di Presezzo:
Il Sindaco Alessio Paolo



Alessio Paolo

per l'Associazione Auser Volontariato di PRESEZZO ONLUS, "Associazione per l'autogestione dei servizi e la solidarietà"
Il Presidente Togni Pietro

Pietro Togni

AUSER PRESEZZO
IL PRESIDENTE
PIETRO TOGNI

L'Auser Territoriale-Provinciale di Bergamo autorizza la sottoscrizione della presente convenzione e pone la firma per presa visione

Il Presidente

Auser

risolviAnziani
TERRITORIALE PROVINCIALE DI BERGAMO
ASSOCIAZIONE PER L'AUTOGESTIONE DEI SERVIZI E LA SOLIDARIETA' ONLUS
Via F. Corridoni, 42 - 24124 BERGAMO
Codice Fiscale 95441320168

[Handwritten signature]